



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 15 del 23/11/2023 – 12/02/2024 Udienza pubblica del 21/11/2023
Massima:	<p>Titolo Conflitto di attribuzione – Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Edilizia agevolata – Assegnazione di alloggi – Requisiti – Impossidenza di altri alloggi in Italia o all'estero – Previsione, mediante regolamento di esecuzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che per i cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo si applichino criteri di attestazione più onerosi rispetto ai cittadini italiani o UE – Ordinanza del Tribunale di Udine – Ordine alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di modificare il regolamento indicato – Conseguenti sanzioni in caso di inadempienza – Violazione del principio di legalità e della supremazia della legge regionale rispetto al regolamento – Non spettanza al Tribunale di Udine di adottare l'ordinanza senza prima aver sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa regionale cui il regolamento indicato dava esecuzione – Annullamento della medesima ordinanza, anche nelle parti sanzionatorie nei confronti della Regione ricorrente.</p> <p>Testo E' dichiarato fondato il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sorto a seguito dell'ordinanza, del 31 gennaio - 1° febbraio 2023, adottata dal Tribunale di Udine nell'ambito di un'azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalità, con cui il predetto Tribunale ha ordinato alla Regione autonoma di modificare il decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 2016, n. 0144 (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nella parte che prevede per i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo requisiti o modalità diverse rispetto a quelli previsti per i cittadini comunitari, per attestare l'impossidenza di alloggi in Italia e all'estero e garantendo invece che i cittadini comunitari e quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo possano documentare allo stesso modo l'impossidenza di cui all'art. 9, comma 2 lett. C) dello stesso regolamento. La Corte ha dichiarato che non spettava al Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ordinare la rimozione dell'art. 12, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 2016, n. 0144,</p>



	<p>(punto 2 del dispositivo dell'ordinanza 31 gennaio - 1° febbraio 2023, resa nel procedimento R.G. 358/2022), senza prima aver sollevato la questione di legittimità costituzionale sull'art. 29, comma 1-bis, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1, per evitare che l'amministrazione sia costretta ad adottare atti regolamentari confliggenti con la legge non rimossa; né, di conseguenza, spettava al medesimo Tribunale adottare l'apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di rimozione (punti 3, 7 e 8 del dispositivo della medesima ordinanza).</p> <p>Il ricorso è stato accolto in relazione al principio di legalità (art. 97 della Costituzione) e al criterio gerarchico che informa i rapporti tra legge e regolamento regionali (art. 117, sesto comma, della Costituzione).</p> <p>Pertanto va annullata l'ordinanza 31 gennaio - 1° febbraio 2023 del Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, resa nel procedimento R.G. 358/2022, limitatamente ai punti 2, 3, 7 e 8 del dispositivo.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 12, comma 3-<i>bis</i>, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 2016, n. 0144.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 97 e 117, sesto comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 11, paragrafo 1, lettera <i>d</i>), della direttiva 2003/109/CE.</p>

Per la stessa sentenza vedere anche nella categoria Edilizia e urbanistica

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

